

Al Presidente della Corte di Appello di Lecce

Al Presidente della Prima Sezione Penale del Tribunale di Lecce

Al Presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Lecce

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Al Procuratore Generale della Corte d’Appello di Lecce

All’Ordine degli Avvocati di Lecce

Al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce

**Oggetto: Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 17 e 18 dicembre 2018.**

La Camera Penale di Lecce in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 30 novembre 2018,

**in ossequio**

alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

**comunica**

ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che

1. l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà dal 17 al 18;
2. la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane in data 30 novembre 2018, attiene alla controriforma autoritaria della giustizia penale, per denunciare le sciagurate iniziative destinate ad incidere sui meccanismi del giusto processo, della terzietà del Giudice, della ragionevole durata dei processi, della presunzione di non colpevolezza, della libertà personale e della funzione rieducativa della pena;
3. è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc*.)
4. la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
5. tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
6. l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
7. sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data, 3.12.2018

 Il Presidente della Camera Penale di Lecce

 Avv. Silvio Verri